

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE RELATIVO AI TRIBUTI ARMONIZZATI

Sentenza del 16.1.2025 n 681 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di
Roma Sez. 2

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott. Corrado Maffei

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO

Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati –
Sussistenza – Condizioni – Conseguenze.

Massima

In base alla normativa comunitaria, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è configurabile solo per i tributi armonizzati e, quindi, tale incombenza non è obbligatorio per gli atti automatizzati derivanti da verifiche eseguite presso la sede dell'azienda in base alle notizie ed alle informazioni incrociate, presenti e rilevabili nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e/o acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente. Ne consegue che, nel caso in cui il contribuente sia sottoposto a verifiche fiscali, in base alla normativa comunitaria, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 218/1997 – art 5 *ter*

Conformità

Cass. Sent. n. 8718/2021 e Sent. n. 14163/2024

Anno pubb.

2025